

Presentazione e introduzione al corso

L'oggetto del Diritto Privato sono i rapporti intersoggettivi tra i singoli consociati. In questo corso ci occuperemo del Diritto Privato relativamente alla realtà del Terzo Settore. La locuzione "Terzo Settore" è stata coniata solo negli ultimi decenni in ambito economico-sociologico¹ per indicare ciò che non rientra negli altri due settori, quali Stato e mercato. Serve, dunque, ad indicare un mondo di soggetti privati che non seguono le logiche di mercato. Tuttavia la definizione giuridica di Ente del Terzo Settore, che vedremo meglio più avanti, non corrisponde a sempre necessariamente quella di matrice economico-sociale.

Per comprendere l'evolversi della disciplina giuridica del Terzo Settore è necessario prendere in considerazione l'evoluzione degli altri due. Stato e mercato, infatti, non sono sempre esistiti nell'accezione dai noi oggi intesa, ma si sono evoluti, mutando anche i loro rapporti. Il Terzo Settore molto probabilmente esisteva ancor prima della nascita dello Stato e del mercato, appartenendo alla sfera dell'uomo inteso come "essere sociale".

Con riguardo al mondo classico, gli storici dell'antichità parlano di *Evergetismo* (eu= buono, érgon= opera): si tratta della pratica di soggetti privati benestanti di elargire denaro o ricchezze a sostegno della città (si pensi al teatro o alle olimpiadi), *in primis* per acquistare fama ed importanza politica, ma anche per rispondere al cd. "senso del dovere civico" innato nell'uomo. È tuttavia doveroso ricordare che l'antico elargisce riassumendo il concetto di dovere civico nella beneficenza intesa come dovere morale, non riconoscendo egli alcun diritto sociale.

Con il Medioevo si assiste ad una privatizzazione di carattere feudale delle istituzioni ed alla debolezza (se non assenza) del potere statale. Mancando l'elemento "Stato", l'epoca è dominata dall'attività della Chiesa, che si muove a favore della società e degli uomini. Non casualmente, è il diritto canonico che elabora buona parte degli istituti tuttora rilevanti per la branca del diritto di cui ci stiamo occupando, come ad esempio il concetto di "ente" inteso come persona giuridica.

Nascono in questo periodo:

- Le prime confraternite di laici, quali le Misericordie;

¹ Si tende a far risalire l'utilizzo del termine ad un articolo del 1973 di A. Etzioni, sociologo della Columbia University.

- Le cd. “opere pie”, antenate delle fondazioni: istituzioni frutto di lasciti testamentari a sostegno dei bisognosi;
- I cd. “monti di pietà”: istituzioni finanziarie gestite inizialmente da frati francescani disposti a concedere crediti a condizioni non gravose (cfr. l’attuale microcredito).

Il quadro creatosi nel contesto medievale muta radicalmente in epoca moderna tra il 1700 ed il 1800, quando si instaura un nuovo sistema che avrà il suo culmine nelle rivoluzioni e nelle conseguenti prime codificazioni. Con l’avvento degli Stati liberali, si fa strada la visione dualistica “Stato – individuo”, elementi complementari tra di loro: lo Stato assicura gli interessi generali e all’individuo viene garantito il rispetto dei suoi diritti.

In questo contesto, tutto ciò che sembra intralciare il rapporto lineare tra Stato e individuo viene eliminato: se la Chiesa in epoca medievale si trovava al centro di ciò che noi oggi chiameremmo Terzo Settore, la sua funzione viene adesso assorbita dallo Stato, anche al fine di eliminare la mano morta ecclesiastica. Dunque, lo Stato liberale confisca i beni immobili della Chiesa e li rivende oppure li adibisce a strutture laiche. Nel 1862 viene emanata la prima legge italiana sulle opere pie, che le pone sotto al controllo statale.

Con l’intento di farsi carico di tutti i meccanismi di tutela dei diritti degli individui, si arriva, verso la fine del 1800 con il suffragio universale, ad uno Stato che non si occupa solo delle necessità della borghesia, ma che dispone di competenze molto più ampie. La nascita dello Stato sociale è incardinata in particolar modo nella rivoluzione industriale, che genera nuove classi sociali e fenomeni socio-economici del tutto nuovi. Le opere pie vengono del tutto assorbite dallo Stato con la Legge Crispi del 1890, che sostituisce quella del 1862: vengono dunque trasformate in Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB). Durante il periodo fascista, le attività assistenziali dello Stato sociale si sviluppano ulteriormente, avendo lo Stato prevaricato sull’individuo.

Si possono, a questo punto, riconoscere due modelli di sviluppo dello Stato sociale:

1. Modello Bismarckiano della previdenza, con un sistema di assicurazioni obbligatorie imposto e gestito dallo Stato;
2. Rapporto Beveridge del 1942, che prevede un sistema basato su servizi non più offerti sulla base di assicurazioni obbligatorie, ma a carico della fiscalità generale, cioè finanziati grazie al pagamento delle tasse allo Stato.

In Italia per la sanità era stato dapprima adottato il sistema bismarckiano, mentre dal 1978 si fa strada il secondo modello di Stato sociale con la nascita del Sistema Sanitario nazionale. Il sistema pensionistico italiano fa invece ancora capo al modello di Bismarck.

Nel contesto storico di massimo sviluppo dello Stato sociale si colloca anche la nostra Costituzione della Repubblica Italiana: essa riconosce i “*doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*” (art. 2). Inoltre, non solo pone a carico dello Stato il dovere di intervenire a garanzia dei diritti sociali², ma, nel quadro del generale riconoscimento della libertà di associazione³, consente anche a soggetti privati di associarsi per gli stessi fini sociali senza oneri per lo Stato⁴.

A partire dagli ultimi decenni del secolo scorso si inizia a verificare la tendenza per lo Stato lascia più spazio ai soggetti privati per le attività che concernono il Terzo Settore a causa della mancanza di risorse e delle crisi economiche, ma anche dell’affermarsi di un approccio neoliberista al posto di quello keynesiano. Un caso esemplificativo è quello della crisi greca del 2008: in precedenza la Grecia era il Paese europeo in cui il Terzo Settore risultava meno sviluppato; la crisi ed il regime dell’*austerità* hanno determinato poi un ingente sviluppo degli enti del Terzo Settore, rimasti gli unici a poter fornire risposte a bisogni di cui lo Stato non poteva più farsi carico.

² Si vedano, nel testo della Costituzione: l’art. 32 per cui “*La Repubblica... garantisce cure gratuite agli indigenti*”, l’art. 33 in base al quale “*La Repubblica istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi*”, l’art. 38 in cui con riferimento ad assistenza e previdenza si precisa che vi “*provvedono organi ed istituti previsti o integrati dallo Stato*”.

³ Lo stesso art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell’individuo come singolo ma anche “*nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità*”, l’art. 18 riconosce ai cittadini “*il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione*”, e l’art. 20 precisa che “*Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività*”.

⁴ L’art. 38, ultimo comma, sancisce che “*l’assistenza privata è libera*”, l’art. 33, terzo comma, precisa che “*Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato*”.